



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 623/13/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI DEROGA
AGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DI INVESTIMENTO DI CUI AL
DECRETO INTERMINISTERIALE MISE-MIBAC DEL 22 FEBBRAIO 2013,
ALLA SOCIETÀ LA7 S.R.L. PER LE EMITTENTI NAZIONALI “LA7” E
“LA7D”**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, e s.m.i.;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 44, comma 2, secondo periodo, in base al quale “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*”;
- l’articolo 44, comma 3, primo periodo, in base al quale “*Le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti*”;
- l’articolo 44, comma 3, terzo periodo, in base al quale “*La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*”;

VISTO, inoltre, l’articolo 44, comma 8, del citato Testo unico, il quale ammette alla presentazione dell’istanza di concessione di deroga agli obblighi di cui al medesimo articolo 44, i fornitori di servizi di media audiovisivi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga; b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento; c) abbiano la natura di palinsesto tematico o di catalogo tematico;

VISTO il *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”*, approvato con delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2009, n. 67, e s.m.i.;

VISTO il *“Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120”* approvato con delibera n. 186/13/CONS del 26 febbraio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 marzo 2013, n. 73;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 186/13/CONS, che indica, tra i criteri che l'Autorità valuta ai fini della concessione delle deroghe, *“la tipologia del programma televisivo, il target di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con la programmazione, la tipologia dell'offerta, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma”*;

VISTO il decreto del Ministero per lo sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013, in materia di criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e quote di riserva nell'ambito delle percentuali previste dall'articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI, in particolare:

- l'articolo 2 comma 1, in base al quale *“All'interno della quota percentuale prevista nell'art. 44, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo, la quota riservata alle emittenti televisive, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, d'ora in avanti: “emittenti televisive diverse dalla concessionaria”, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi 5 anni è pari: a) al 10% per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all'1% del tempo di diffusione; b) al 30% per i palinsesti di carattere tematico, che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 3% del tempo di diffusione”*;
- l'articolo 3, comma 1, in base al quale *“Nell'ambito della quota percentuale prevista nell'art. 44, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria la quota degli introiti netti annui riservata alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, ammonta al 32% di detta quota percentuale, pari al 3,2% degli introiti netti annui che il soggetto obbligato ricava da pubblicità,*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche, nonché da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale sotto-quota, una riserva del 70% pari al 2,24 degli introiti come definiti al periodo precedente, è destinata complessivamente a produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere di espressione originale italiana recenti, di cui all'articolo 44, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo. Di tale riserva, almeno il 30% è destinato comunque al pre-acquisto.”;

- *l'articolo 4, comma 2, in base al quale “Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 2 del presente decreto, a partire dalla data di cui al comma 1, le quote di riserva previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2, sono ridotte del 40% per il secondo semestre del 2013, del 30% per il 2014 e del 15% per il 2015”;*
- *l'articolo 4, comma 3, in base al quale “Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 3 del presente decreto, a partire dalla data di cui al comma 1, le quote di riserva previste dal comma 1, primo periodo, e quella di cui all'art. 2, lettera a), sono ridotte del 30% per il secondo semestre del 2013 e del 15% per il 2014”;*

VISTA l'istanza presentata in data 1 agosto 2013 (acquisita in pari data con prot. n. 43397) dalla società La7 S.r.l. (di seguito, anche “la Società”) per le emittenti televisive nazionali “La7” e “La7d, con la quale la Società chiede la “deroga agli obblighi di programmazione e di investimento relativi alle opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013, sulla base dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 44, comma 8 del D. Lgs. 177 del 31 luglio 2005 e successive modificazioni e dell'art. 4 del Regolamento di cui all'Allegato A della Delibera 186/13/CONS”;

VISTI gli atti del procedimento, avviato con comunicazione del 7 agosto 2013 (prot. n. 44407) e finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga dagli obblighi di cui al decreto interministeriale richiamato, a far data dalla presentazione della domanda;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società rispettivamente in data 1 ottobre 2013 (prot. n. 51200), su richiesta dell'Autorità ed in data 24 ottobre 2013 (prot. n. 55052), a seguito dell'audizione del 10 ottobre 2013;

CONSIDERATO che La7 S.r.l., è conferitaria del ramo d'azienda costituito dagli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi allo svolgimento delle attività dei canali televisivi di Telecom Italia Media S.p.a. a partire dal 1° settembre 2012 e che i valori del bilancio della Società per gli esercizi 2011 e 2012 documentano la mancata realizzazione degli utili e, dunque, la sussistenza del presupposto per la richiesta di deroga ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di cui alla delibera n. 186/13/CONS;

RILEVATO che il legislatore riconosce la tutela della posizione di mercato e finanziaria dei soggetti, prevedendo la facoltà di richiedere la deroga agli obblighi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programmazione e investimento per coloro che non abbiano realizzato utili negli ultimi due anni e per coloro che possiedono una quota del mercato derivante da ricavi da attività tipica televisiva inferiore all'1%, quale la Società istante;

RILEVATO che La7 S.r.l. nell'istanza agli atti si dichiara “ (...) *attualmente impegnata in un piano di ristrutturazione teso a raggiungere il pareggio attraverso la riduzione drastica delle perdite registrate negli esercizi precedenti, riduzione che non può che avvenire anche attraverso un ingente taglio dei costi e una politica molto mirata negli investimenti*”;

TENUTO CONTO, in particolare, della simulazione prospettata da “La7” nella nota integrativa del 24 ottobre 2013, in cui si rappresentano gli investimenti in opere cinematografiche italiane effettuate dalla Società negli anni 2012 e 2013, calcolati sulla base degli introiti netti annui, al fine di evidenziare l'onerosità degli obblighi imposti dal decreto interministeriale di riferimento. Infatti, nel 2012 “La7” ha investito in [Omissis] titoli di produttori indipendenti e qualificanti ai fini della quota d'obbligo per un totale di euro [Omissis], tutti sotto forma di acquisto di diritti (essendo le altre modalità di investimento - produzione, finanziamento, pre-acquisto - del tutto eccezionali per La7); di questi, solo [Omissis] titoli sono recenti per un totale di euro [Omissis]. Per il 2013, nel corso del quale La7 è stata prima messa in vendita e poi acquisita dal Gruppo Cairo Communication (a partire dal 1 maggio 2013), gli investimenti in film italiani hanno riguardato l'acquisto di [Omissis] titoli di produttori indipendenti, nessuno dei quali recenti, per un totale di euro [Omissis]. In particolare la società evidenzia la contrazione degli investimenti dal 2012 (euro [Omissis]) al 2013 (euro [Omissis] a settembre 2013), a fronte degli obblighi previsti per il 2013 (considerando solo il secondo semestre e l'abbattimento del 30% previsto dal Decreto) che, calcolati sulla base di introiti netti annui di euro [Omissis], avrebbero richiesto investimenti per più di un milione di euro per film italiani di cui euro [Omissis] destinati a film degli ultimi 5 anni;

CONSIDERATO che la Società, nell'istanza agli atti, ha rappresentato che “(...) *gli obblighi previsti dal Decreto relativamente agli investimenti in produzione, finanziamento, acquisto e pre-acquisto di opere cinematografiche di originale espressione italiana di produttori indipendenti, ancorché graduati nel primo triennio, risultano particolarmente onerosi per La7 S.r.l. e avrebbero l'effetto di distogliere le già scarse risorse economiche dagli investimenti in programmi, prodotti e diritti strettamente necessari al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio di bilancio che l'azienda si è posta (...)*”;

RILEVATO che, alla luce della documentazione trasmessa, la linea editoriale del canale televisivo “La7” conferma la natura generalista del palinsesto;

CONSIDERATO che la Società dichiara che il canale “La7” è “(...) *caratterizzato da una forte e sempre maggiore vocazione all'informazione e all'approfondimento, da una cura particolare per l'intrattenimento intelligente e per la programmazione di film, telefilm e serie tv di qualità*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la Società ha dichiarato che *“L’obbligo di emissione relativo alle opere cinematografiche di originale espressione italiana fissato nell’1% delle ore assoggettabili (...) è esorbitante per La7, se si considera che (...) nel 2012 ha potuto mandare in onda solo [Omissis] film italiani recenti e [Omissis] film co-prodotti recenti, mentre per il 2013 è andato in onda solo [Omissis], come dettagliato nelle tabelle agli atti (...)”*;

RILEVATO che la Società in questione esercisce altresì il canale “La7d”, diffuso con tecnica digitale terrestre, che *“senza rinunciare ai valori tipici del canale “maggiore”, ovvero de La7, si propone come volto leggero de La7, maggiormente votato a generi che trovano minor spazio sulle rete principale, senza rinunciare alla qualità ed alla cura di tutti i contenuti proposti”*;

RILEVATO che, alla luce della documentazione trasmessa, la linea editoriale del canale televisivo “La7d” è configurata come semi-generalista. In particolare, il palinsesto propone: produzioni originali di programmi di intrattenimento esclusivi del canale; informazione, con la riprogrammazione di alcune edizioni del TgLa7 e con la produzione di due edizioni giornaliere del TgLa7 originali per il canale; serie TV in prima visione e serie ormai classiche; cinema di qualità con particolare attenzione al cinema europeo, e con produzioni che incorniciano la programmazione cinematografica; genere “factual” e la riproduzione dei programmi de La7 con maggiore valore di entertainment e “divulgazione intelligente”;

RITENUTO che la Società dichiara agli atti che il canale “La7d” ha *“registrato ricavi pari a [Omissis] nel 2011 e [Omissis] nel 2012, pari ad una quota percentuale del mercato televisivo vicino allo 0 (rispettivamente 0,09% e 0,12%)”*;

CONSIDERATO che la Società prevede che i ricavi di “La7d” rimarranno ben al di sotto della quota dell’1% nei prossimi anni, considerato che *“per dimensioni del canale, previsioni di share, e budget di programmazione gli obblighi di emissione previsti dal Decreto (...) risultano di impossibile raggiungimento per il canale La7d” con riferimento al quale la Società dichiara che nel 2012 e nel 2013 sono stati programmati 3 film italiani recenti e 1 film co-prodotto recente”*;

RILEVATA la scarsa programmazione già nel 2012 e nel 2013 di opere cinematografiche di espressione originale italiana all’interno dei palinsesti di “La7” e “La7d”;

CONSIDERATO che l’eventuale investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte potrebbe comportare una dispersione delle risorse finanziarie e un peggioramento della quota di mercato, già ridotta, della Società, svantaggiandola rispetto ai propri concorrenti;

RITENUTO che in data 23 maggio 2012 è stata costituita la nuova società La7 S.r.l, società in cui sono di fatto confluite le attività televisive dei canali “La7” e “La7d” e che tale operazione societaria ha comportato, come addotto dalla medesima società istante, una fase di ristrutturazione tesa a raggiungere il pareggio in un contesto di crisi del mercato pubblicitario che si protrae da oltre 2 anni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO che tali posizioni, di per sé degne di tutela, sono per loro stessa natura suscettibili di modifica nel tempo, proprio in virtù del vantaggio conseguito a seguito dell'esonero dai vincoli di cui all'art. 44 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

RITENUTO, pertanto, di poter concedere le suddette deroghe limitatamente agli anni 2013 (nel corso del quale è stata presentata l'istanza), 2014 e 2015, al fine di verificare il perdurare delle condizioni rappresentate dalla Società relativamente, in particolare, al possesso di una quota di mercato inferiore all'1% e alla mancata realizzazione di utili negli ultimi due anni di esercizio;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento relativi alle opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per i beni e le attività culturali del 22 febbraio 2013 presentata con istanza della società La7 S.r.l. per le emittenti televisive “La7” e “La7d” è accolta per la durata di un triennio.
2. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2013, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga, e perdura fino all'anno 2015. Qualora, allo scadere del triennio, la società “La7” S.r.l. ritenga di essere nelle condizioni di continuare a beneficiare della deroga, è tenuta alla reiterazione dell'istanza all'Autorità.
3. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

La presente delibera è notificata alla società La7 S.r.l. e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, lì 15 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani